



[Torna alla pagina precedente](#)

Numero 00380/2015 e data 06/02/2015



REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 29 gennaio 2015

NUMERO AFFARE 00076/2015

OGGETTO:

Ministero della giustizia.

Schema di decreto del Ministro della giustizia concernente *“Regolamento recante le regole tecniche e operative per lo svolgimento della vendita dei beni mobili e immobili con modalità telematiche nei casi previsti dal codice di procedura civile, ai sensi dell’articolo 161-ter delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile”*.

LA SEZIONE

Vista la nota del 16 gennaio 2015, prot. n. 428.U, di trasmissione della relazione di pari data, con la quale il Ministero della giustizia ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sullo schema di regolamento in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Claudio Boccia.

Premesso.

Con la nota del 16 gennaio 2015, prot. n. 428.U, il Ministero della giustizia ha trasmesso per il prescritto parere lo schema di regolamento in epigrafe, volto a disciplinare *“le regole tecniche e operative per lo svolgimento della vendita dei beni mobili e immobili con modalità telematiche nei casi previsti dal codice di procedura civile, ai sensi dell’articolo 161 ter delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile”*.

In proposito, il Dicastero proponente ha riferito che il citato schema di regolamento è stato predisposto al fine dichiarato d’incrementare l’efficienza delle procedure di espropriazione forzata, *“favorendo le vendite dei beni pignorati mediante l’aumento del numero dei potenziali partecipanti, con conseguente probabile incremento del prezzo di vendita”*.

Inoltre, il medesimo Ministero ha precisato che lo schema in esame è stato predisposto per superare *“alcuni profili critici”* della vendita dei beni mobili ed immobili oggetto di procedure di espropriazione forzata, fra i quali, in particolare, *“la necessità per gli offerenti di recarsi personalmente in Tribunale sia per il deposito dell’offerta che per la partecipazione all’eventuale gara; i condizionamenti ambientali; l’estrema ristrettezza del novero degli offerenti causato dai profili critici che precedono; i costi da sostenere nel caso in cui l’offerente che non intenda recarsi presso l’ufficio giudiziario voglia delegare un professionista”*.

Quanto al contenuto dello schema di regolamento, l'Amministrazione ha riferito che lo stesso si compone di 28 articoli, suddivisi in cinque capi, così strutturati: Capo I (*"Disposizioni generali"*); Capo II (*"Registro dei gestori della vendita telematica"*), a sua volta suddiviso nella Sezione I (*"Requisiti e procedimento di iscrizione"*) e nella Sezione II (*"Obblighi del gestore della vendita telematica"*); Capo III (*"Vendite immobiliari"*), a sua volta ripartito nella Sezione I (*"Disposizioni generali"*) e nella Sezione II (*"Modalità della vendita telematica"*); Capo IV (*"Vendite mobiliari senza incanto e a mezzo commissionario"*) e Capo V (*"Disposizioni finanziarie e finali"*).

Sempre in relazione al contenuto dello schema di regolamento *de quo*, il Ministero proponente ha, altresì, riferito: di aver ritenuto più corretto *"esternalizzare sugli operatori di mercato e non realizzare in house il servizio informatico di vendita telematica"*, in ossequio al principio di competitività richiamato dalla norma primaria di cui all'articolo 161 *ter* delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile; di aver istituito *"presso il Ministero della giustizia, il Registro dei gestori della vendita telematica"*, pur in assenza di un esplicito richiamo a detto strumento da parte della citata normativa, giudicando tale soluzione la più efficace per garantire il pieno controllo sull'attività in questione; di non aver imposto *"la sottoscrizione del documento informatico con firma digitale"*, ritenendo sufficiente l'inoltro del documento informatico *"mediante un messaggio di posta elettronica certificata"* con *"valenza di firma elettronica avanzata"*, in ossequio al principio di semplificazione di cui alla norma primaria; di aver previsto l'identificazione di chi faccia richiesta delle credenziali per la casella di posta elettronica certificata *"mediante la trasmissione da parte del richiedente di una copia informatica per immagine, anche non sottoscritta con firma elettronica, di un suo documento di identità"*, in ossequio al principio di economicità ed in conformità con quanto disposto dall'articolo 38, comma 3 della legge n. 445 del 2000; e, infine, di aver previsto *"diverse modalità per lo svolgimento delle vendite telematiche nelle procedure immobiliari (sincrona telematica, sincrona mista e asincrona)"* e la *"sola modalità asincrona"* per le vendite telematiche mobiliari, in considerazione della circostanza che in tale ultimo settore la vendita all'incanto è meramente opzionale e, nella prassi, costituisce una modalità *"completamente in disuso"*.

Per quanto concerne le procedure seguite per la predisposizione dello schema *de quo*, il Dicastero proponente ha comunicato di aver consultato, nel corso dell'istruttoria prodromica alla predisposizione dell'analisi dell'impatto della regolamentazione (A.I.R.), *"il Garante per la protezione dei dati personali, la Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, le principali società private che al momento forniscono professionalmente i servizi di pubblicità in rete delle vendite forzate"* nonché *"i notai, quali professionisti serviti dal più avanzato sistema telematico, già impiegato in alcuni uffici giudiziari per le vendite telematiche"*.

In proposito, nella relazione si fa presente che il Garante per la protezione dei dati personali - a seguito dell'accoglimento, da parte dell'Amministrazione, dei rilievi da quest'ultimo formulati - ha espresso, per i profili di competenza, il proprio parere favorevole allo schema di regolamento in oggetto con il provvedimento n. 245 del 15 maggio 2014.

Lo schema di regolamento in esame risulta, infine, corredato dall'analisi dell'impatto della regolamentazione (A.I.R.) e dall'analisi tecnico-normativa (A.T.N.).

Considerato.

1. Lo schema di regolamento in esame, come in precedenza esposto, è volto a disciplinare *"le regole tecniche e operative per lo svolgimento della vendita dei beni mobili e immobili con modalità telematiche nei casi previsti dal codice di procedura civile, ai sensi dell'articolo 161 ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile"*.

2. Per quanto concerne la potestà regolamentare esercitata nella fattispecie in esame, essa trova il

suo fondamento nell'art. 161 *ter* delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, il quale dispone che *“il Ministro della giustizia stabilisce con proprio decreto le regole tecnico-operative per lo svolgimento della vendita di beni mobili e immobili mediante gara telematica nei casi previsti dal codice, nel rispetto dei principi di competitività, trasparenza, semplificazione, efficacia, sicurezza, esattezza e regolarità delle procedure telematiche. Con successivi decreti le regole tecnico-operative di cui al primo comma sono adeguate all'evoluzione scientifica e tecnologica”*.

3. Con riferimento al contenuto dello schema di regolamento in epigrafe, la Sezione rileva che il medesimo ha natura innovativa, in quanto introduce per la prima volta una organica disciplina regolamentare relativa allo svolgimento della vendita dei beni mobili e immobili con modalità telematiche, in ossequio a quanto disposto dal citato art. 161 *ter* delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e che in questo contesto deve essere esaminata la peculiarità di alcune disposizioni in esso contenute.

3.1. Più nel dettaglio, con riferimento alla decisione, di cui al Capo II°, di affidare il servizio di vendita telematica a soggetti esterni rispetto all'Amministrazione (definiti *“gestori della vendita telematica”*), la Sezione osserva che - come correttamente rilevato dal medesimo Ministero - detta scelta s'inserisce nell'ambito della discrezionalità riservata all'Amministrazione dalla normativa di rango primario, che non prevede l'affidamento *in house* di tale attività che, pertanto, può essere affidata anche a soggetti esterni.

La Sezione ritiene, inoltre, che la predetta decisione non sia né illogica né irrazionale, soprattutto in considerazione delle preminenti esigenze di contenimento della spesa pubblica - sottese alla *“clausola d'invarianza”* di cui all'art. 27 dello schema di regolamento in esame - e del richiamo effettuato dal citato art. 161 *ter* delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile al principio di *“competitività”* che, indirettamente, legittima il ricorso al libero mercato.

3.2. Sempre con riferimento alle disposizioni contenute nel Capo II° (*“Registro dei gestori della vendita telematica”*, artt. 3-11), la Sezione rileva che neanche l'istituzione di un registro dei gestori della vendita telematica è esplicitamente prevista dalla disposizione primaria di riferimento.

In merito il Ministero proponente ha riferito di aver previsto il citato registro in conformità con i principi di *“sicurezza, di trasparenza nonché di regolarità delle procedure telematiche”* richiamati dal predetto art. 161 *ter* ed in analogia con quanto previsto dal d.m. 31 ottobre 2006, il quale, pur in assenza di uno specifico riferimento nella norma primaria (art. 173 *ter* delle disposizioni attuative del c.p.c.), ha istituito l'elenco dei gestori dei siti internet.

Orbene, la Sezione ritiene che anche sotto questo profilo le succitate disposizioni risultino logiche e ragionevoli e ciò non soltanto in ragione di quanto puntualmente esplicitato dal Ministero proponente ma anche in considerazione della circostanza che - una volta assunta la decisione di esternalizzare il servizio di vendita telematica - l'istituzione di un registro risulta una soluzione coerente e adeguata al fine di porre in essere un effettivo controllo sull'attività svolta da soggetti differenti rispetto all'Amministrazione.

L'esigenza di aumentare le tutele finalizzate al controllo dell'attività di società esterne all'Amministrazione è, peraltro, confermata dal disposto dell'art. 4, comma 4 dello schema di regolamento in oggetto, che prevede specifici requisiti di onorabilità per *“gli amministratori, i sindaci e i procuratori speciali e generali della società richiedente”* e dal fatto che detti requisiti devono sussistere anche con riguardo agli amministratori, ai sindaci e ai procuratori speciali e generali della società controllante, a norma dell'articolo 2359, commi 1 e 2 c.c. .

3.3. Relativamente alle modalità di presentazione delle offerte - disciplinate nel Capo III° dall'art. 12 del presente schema di regolamento (intitolato *“Modalità di presentazione dell'offerta e dei documenti”*

allegati?) - il Ministero proponente ha ritenuto di non prevedere “la sottoscrizione del documento informatico con firma digitale” ma solamente l’inoltro di detto documento “mediante la casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica”, con valenza di firma elettronica avanzata (art. 12, comma 4).

In proposito, la Sezione - prendendo atto del parere favorevole in merito allo schema di regolamento in esame espresso dal Garante per la protezione dei dati personali con provvedimento n. 245 del 15 maggio 2014, in seguito all’accoglimento, da parte del Ministero proponente, delle osservazioni formulate dal citato organo anche relativamente alle “procedure di trasmissione dell’offerta a mezzo di poste elettroniche” - ritiene che la soluzione adottata dallo schema in oggetto risulti conforme alla normativa di rango primario vigente nella materia in esame.

Più nel dettaglio, il sistema individuato nello schema di regolamento - che permette l’invio dei documenti informatici mediante un messaggio di posta elettronica certificata quando il gestore del servizio PEC abbia proceduto all’identificazione del titolare della casella di posta e ciò sia attestato dal medesimo gestore in ogni messaggio o in un suo allegato - risulta conforme ai principi enunciati dal codice dell’Amministrazione digitale (CAD) di cui al d. lgs n. 82 del 2005, ed in particolare a quanto disposto dall’art. 65, comma 1, lettera c-bis) di detto decreto, il quale dispone la validità delle dichiarazioni presentate in via telematica all’Amministrazione qualora le medesime siano “trasmesse dall’autore mediante la propria casella di posta elettronica certificata purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, anche per via telematica ... e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato”.

Inoltre, le modalità individuate dal precitato art. 12 dello schema *de quo* non si pongono in contrasto con quanto stabilito dall’art. 21, comma 2 bis del citato Codice dell’Amministrazione digitale, nella parte in cui prescrive, a pena di nullità, l’utilizzo della “firma elettronica qualificata” o della “firma digitale” qualora il documento informatico contenga uno degli atti previsti dall’art. 1350 c.c. (“Atti che devono farsi per iscritto”): le offerte di partecipazione alle vendite, infatti, non rientrano nell’elenco tassativo di cui alla precitata disposizione del codice civile, atteso che l’effetto traslativo della proprietà dei beni oggetto della procedura in esame si produce esclusivamente con il decreto di trasferimento da parte del Giudice dell’esecuzione, e non in sede di presentazione delle offerte.

Infine, come correttamente sottolineato dal Ministero proponente, la soluzione adottata dallo schema in oggetto soddisfa i requisiti stabiliti dall’art. 56 del d. P.C.M. 22 febbraio 2013 (“Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b) , 35, comma 2, 36, comma 2, e 71”), e ciò in quanto il firmatario dell’offerta, ai sensi del precitato art. 12, deve essere identificato al momento del rilascio delle credenziali della casella PEC (art. 56, comma 1, lettera a del citato d. P.C.M.); la firma risulta connessa univocamente al firmatario, poiché le credenziali vengono rilasciate esclusivamente nei suoi confronti (lettera b del citato art. 56); il titolare ha, quindi, in ragione di quanto precede, il “controllo esclusivo” sul sistema di generazione della firma (lettera c); è possibile verificare che il documento informatico non abbia subito modifiche dopo l’apposizione della firma ed è possibile ottenere evidenza di quanto sottoscritto, dal momento che lo schema di regolamento prevede che il firmatario debba richiedere la “ricevuta completa di avvenuta consegna” (lettere d ed e); i documenti allegati al messaggio PEC devono essere privi di elementi attivi, ai sensi del sesto comma del citato art. 12 dello schema di regolamento (lettera g); e in quanto i documenti devono essere allegati al messaggio PEC, garantendo una connessione univoca fra la firma e gli stessi documenti (lettera h).

Pertanto, stante la rilevata conformità alla normativa di rango primario di quanto disposto, in tema di modalità di presentazione dell'offerta e dei documenti allegati, dal citato art. 12 dello schema di regolamento in epigrafe, la Sezione non ha rilievi da formulare in merito al predetto articolo.

3.4. Per quanto concerne le modalità d'identificazione di coloro che facciano richiesta delle credenziali per la casella PEC ai fini della vendita telematica - tematica questa di rilievo per la riconducibilità dell'offerta ad un soggetto specifico, ai fini del rispetto dei principi di trasparenza e di regolarità delle procedure telematiche, richiamati dall'art. 161 *ter* delle disposizioni di attuazione del c.p.c. - l'art. 13, comma 3 dello schema in esame prevede che detto riconoscimento possa essere compiuto dal gestore mediante la trasmissione, da parte del soggetto richiedente, di una copia informatica per immagine, anche non sottoscritta con firma elettronica, di un suo documento di identità.

In proposito, la Sezione rileva che la predetta modalità di riconoscimento risulta conforme a quanto previsto dall'art. 38, comma 2 del d. P.R. n. 445 del 2000 (*“Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa”*), il quale, per quanto d'interesse in questa sede, prescrive che le *“istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore”*.

Inoltre, come esplicitato anche dal medesimo Dicastero proponente, la modalità di riconoscimento di cui al citato art. 13, comma 3 dello schema di regolamento si pone in linea con quanto già previsto dal codice di procedura civile e dalle relative disposizioni di attuazione in merito alla presentazione di offerte con le modalità tradizionali (non telematiche).

Più nel dettaglio, l'art. 571 c.p.c. (*“Offerte d'acquisto”*) prevede che le offerte d'acquisto relative ai beni oggetto della procedura d'espropriazione forzata siano inserite in una busta chiusa e non firmata, contenente esclusivamente l'annotazione di chi *“materialmente provvede al deposito”*.

A sua volta, l'art. 173 *quinquies* delle disposizioni di attuazione del c.p.c. (*“Ulteriori modalità di presentazione delle offerte d'acquisto, di prestazione della cauzione e di versamento del prezzo”*) prevede la possibilità di presentare dette offerte a mezzo PEC o, in alternativa, via telefax: entrambe le precitate modalità, quindi, prescindono dall'identificazione dell'offerente al momento della presentazione delle stesse, con la conseguenza che la previsione di cui al citato art. 13, comma 3 dello schema in esame non si pone in contrasto neanche con le disposizioni generali vigenti in materia di presentazione delle offerte per l'acquisto dei beni relativi a procedure d'espropriazione forzata.

Da quanto precede discende, quindi, che le modalità individuate dalla citata disposizione - che rientrano nella discrezionalità riservata all'Amministrazione dall'art. 161 *ter* delle disposizioni di attuazione del c.p.c. - devono ritenersi conformi ai principi di trasparenza e di *“regolarità delle procedure telematiche”*, richiamati dal predetto articolo.

3.5. Con riferimento alle procedure di vendita disciplinate anch'esse in parte nel Capo III° (*“Vendite immobiliari”*) e in parte nel Capo IV° (*“Vendite mobiliari senza incanto e a mezzo commissionario”*) dello schema di regolamento in epigrafe, la Sezione osserva che l'Amministrazione ha previsto diverse modalità per lo svolgimento delle vendite telematiche nelle procedure immobiliari, ovvero la vendita sincrona telematica, quella sincrona mista e quella asincrona mentre, con riferimento alle vendite telematiche mobiliari, è prevista esclusivamente la modalità asincrona.

Il Dicastero proponente ha riferito di aver optato per le succitate modalità di vendita dei beni immobiliari *“al fine di dare più ampia attuazione al principio di efficacia di cui all’art. 161 ter disp. att. c.p.c., consentendo al giudice dell’esecuzione di optare per la soluzione più efficiente in considerazione della natura del bene e del contesto socio-economico”* mentre, con riferimento alle vendite mobiliari, ha sottolineato di aver previsto la sola modalità asincrona, atteso che *“in tale settore la vendita all’incanto è meramente opzionale e che nella prassi costituisce una modalità completamente in disuso”* e che *“la vendita dei beni mobili senza incanto o tramite commissionario non è assoggettata ad alcuna regolamentazione in sede primaria ed è quindi completamente deformalizzata”*.

Orbene, la Sezione ritiene che le motivazioni poste dall’Amministrazione a fondamento della predetta opzione regolamentare non siano né illogiche né irragionevoli, anche in considerazione del fatto che la normativa primaria di riferimento (art. 161 *ter* delle disposizioni di attuazione del c.p.c.) nulla prevede in merito alla fattispecie in esame, con la conseguenza che la scelta in merito alle modalità di vendita non può che rientrare nell’ambito della discrezionalità riservata all’Amministrazione dalla normativa di rango primario precedentemente citata.

3.6. Per quanto concerne le ulteriori disposizioni di cui allo schema di regolamento *de quo*, la Sezione rileva che data la loro natura sostanzialmente tecnica ed organizzativa non si hanno rilievi da formulare in merito alle medesime, che rientrano nell’ambito della discrezionalità tecnico-amministrativa riservata al Ministero proponente dal precitato art.161 *ter* delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e dai principi fatti propri dal Codice dell’Amministrazione digitale, il quale, all’art. 12, comma 1, dispone, per quanto d’interesse in questa sede, che *“le pubbliche amministrazioni nell’organizzare autonomamente la propria attività utilizzano le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione, nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione ...”*.

4. Per quanto riguarda le finalità cui tende lo schema di regolamento in esame, il Ministero proponente ha riferito che il medesimo si pone l’obiettivo *“di incrementare l’efficienza delle procedure di espropriazione forzata, favorendo le vendite dei beni pignorati mediante l’aumento del numero dei potenziali partecipanti con conseguente probabile incremento del prezzo di vendita”*; quello di superare *“alcuni profili critici”* della vendita dei beni mobili ed immobili oggetto di procedure di espropriazione forzata, più puntualmente elencati nelle premesse del presente parere; e quello di *“migliorare la competitività del sistema di recupero del credito in sede esecutiva, contribuendo a fare recuperare all’Italia posizioni nel ranking enforcing contracts della Banca Mondiale (attualmente al 158° posto), mediante l’abbattimento della durata media delle predette procedure”*.

In proposito, la Sezione rileva che la normativa di cui al presente schema di regolamento appare idonea ad attuare le finalità esplicitate dall’Amministrazione: il raggiungimento di detti obiettivi, tuttavia, potrà essere valutato esclusivamente in sede di effettiva applicazione della normativa *de quibus*, i cui risultati saranno monitorati dal medesimo Ministero della giustizia ai sensi dell’art. 11 (*“Monitoraggio”*) dello schema di regolamento in oggetto.

5. Per quanto sin qui esposto, la Sezione ritiene che lo schema di regolamento in epigrafe possa conseguire – nel merito - parere favorevole.

5.1. La Sezione, peraltro, ai soli fini di una compiuta e corretta esposizione, suggerisce all’Amministrazione di:

a) anteporre, nel preambolo dello schema di regolamento, la frase *“Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400”* alla frase *“Udito il parere del Consiglio di Stato...”*, trattandosi del riferimento normativo in base al quale è stato richiesto il parere di questo Consiglio di Stato;

- b) inserire, al primo “Sentito” del preambolo, dopo le parole “n. 196,”, la seguente frase: “*che ha espresso parere favorevole...*”, al fine di individuare con maggior precisione il contenuto del provvedimento adottato dal Garante per la protezione dei dati personali;
- c) sostituire, all’art. 2, comma 1, lettera o), la locuzione “*...protocolli di comunicazione SSL/TLS...*”, con la seguente: “*...protocolli di comunicazione crittografica SSL/TLS (Secure Sockets Layer e Transport Layer Security)...*”, per meglio individuare il contenuto della citata disposizione;
- d) inserire, all’art. 4, comma 2, lettera d), dopo la locuzione “*...requisiti tecnici di cui...*”, la seguente frase: “*...agli artt. 10 e 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4 e al decreto 8 luglio 2005 del Ministro per l’innovazione e la tecnologia, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 agosto 2005, n. 183, nonché...*”, per la medesima ragione di cui alla precedente lettera c);
- e) inserire, al termine dell’art. 4, comma 4, lettera c), numero 2), la seguente locuzione: “*...e successive modificazioni*”, per il medesimo motivo di cui alle precedenti lettere c) e d);
- f) inserire, all’art. 8, comma 5, dopo la locuzione “*...atti amministrativi...*”, la seguente parola: “*...generali...*”, per la medesima ragione di cui alle precedenti lettere c), d) ed e);
- g) inserire, all’art. 9, comma 2, dopo la parola “*...responsabile...*”, la seguente frase: “*..., comunicata ai gestori interessati mediante pubblicazione nell’area pubblica del portale dei servizi telematici del Ministero.*”, al fine di individuare con maggior precisione le modalità di comunicazione delle determinazioni di cui al citato articolo;
- h) inserire, al termine dell’art. 12, comma 1, lettera n), il seguente segno di interpunzione: “;”;
- i) sostituire, all’art. 12, comma 2, la frase “*...in conformità allo standard ISO 3166-1 alpha-2code...*” con la seguente: “*...in conformità alle regole tecniche di cui allo standard ISO 3166-1 alpha-2code dell’International Organization for Standardization...*”, per la medesima ragione di cui alle precedenti lettere c), d), e) e f);
- l) sostituire, all’art. 12, comma 6, il numero “2” con il seguente: “3”, al fine di individuare con maggior precisione il comma cui fa riferimento il citato articolo;
- m) inserire, al termine dell’art. 14, comma 1, il seguente segno di interpunzione: “.” e sostituire, al comma 2, la locuzione “*prima dell’*” con la seguente: “*antecedenti l’*”;
- n) inserire, all’art. 18, comma 1, dopo la parola “*...offerte...*” il seguente segno di interpunzione: “;”;
- o) eliminare, all’art. 27, comma 1, la locuzione “*...si provvede...*”, ripetuta due volte;
- p) sostituire l’art. 28 con il seguente: “*Art. 28 (applicabilità delle disposizioni) 1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili decorsi dodici mesi dalla sua entrata in vigore.*”.

P.Q.M.

Esprime parere favorevole sullo schema di regolamento in epigrafe.

L'ESTENSORE
Claudio Boccia

IL PRESIDENTE
Giuseppe Faberi

IL SEGRETARIO
Maria Luisa Salvini